



N. [REDACTED]	Sen.
N. [REDACTED]	Rep.
N. [REDACTED]	F.N.

N. [REDACTED] R.G. Appello

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 3[^] CIVILE

composta dai Sigg. Magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente rel.
dott. [REDACTED]	Consigliere
dott. [REDACTED]	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado di appello con citazione notificata in data [REDACTED] e posta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza collegiale del giorno [REDACTED]

F R A

1 - [REDACTED] elettivamente domiciliati in Milano alla via Teodosio, 44 presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende, per delega a margine dell'atto di citazione in appello.

APPELLANTE

E

2 - [REDACTED] dello Stato [REDACTED] domiciliato in Milano alla via Freguglia, 1 presso Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge.

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano alla P.zza Cadorna, 4 presso lo studio dell'avv. [REDACTED] e rappresentata e difesa

R.G. [REDACTED]

1

Il Presidente relatore
(dott. Giuseppe Patrone)

dagli avv.ti Filippo Canepa e Cristina Bollini per delega a margine della comparsa di costituzione in appello.

APPELLATO

avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
sulle conclusioni così come di seguito trascritte.

1 - appellante all. A

2 - appellante all. B

appellato all. C

IL CASO.it

R.G. 1992/2012

2

Il Presidente Arbitrale
(dott. Giuseppe Patrone)

AVVOCATISTP

Avv. Alfonso Maria Cosentino
Avv. Giuseppe Fierler
Avv. Francesco Capolupo
Avv. Francesco Musacchio

Milano
Via Teodosio, 44 - 20131
tel. 02.23951595 - fax 02.70
segreteria@erpex.it

Avv. Alfor
Avv. Gius
Avv. Frat
Avv. Frat

ipotetico accertamento specifico sulla sussistenza e rango di un certo credito,
la stessa sentenza di omologazione del concordato non determina alcun
giudicato su quel credito" (Trib. Bologna Sez. IV, 16/05/2008. Conformi ex
multis Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8/6/2009 n. 13181; Trib. Bari, Sez. II,
25/11/2008).

Ebbene la domanda di parte attrice in primo grado era proprio tesa a negare il
rango privilegiato del credito ed a determinare l'importo del credito stesso
(basta leggere le conclusioni, sopra riportate, di controparte in primo grado).

Ed allora è errata la sentenza appellata laddove afferma che per
l'accertamento del credito e della sua natura il Ministero avrebbe dovuto

instaurare un nuovo e diverso giudizio . Tale giudizio è già stato instaurato in
primo grado da parte attrice (ed è quello deciso con la sentenza impugnata) e
sul punto il Giudice avrebbe dovuto decidere nel merito, motivando sui
singoli aspetti proposti dalla stessa società attrice.

Invece, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, si limita ad annullare
l'iscrizione a ruolo, senza neppure esaminare la natura privilegiata o meno del
credito e l'importo del credito stesso.>

conclusione Epitome dello id ss e

Si insiste quindi nelle seguenti conclusioni:

- <- accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 203/2012 del Tribunale di Busto Arsizio;
- conseguentemente, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Busto Arsizio, dichiarando la competenza alternativa del Tribunale di Milano ovvero di quello di Roma, ovvero in subordine dichiarare infondate le domande proposte dall'attore in primo grado.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.>

Si produce l'atto di appello proposto dal Ministero dello Sviluppo

Alf A

E

M

1002/12

CONCLUSIONI *sec. 1. R. M. Teseo*

Voglia il Collegio adito, in riforma della pronuncia del primo giudice, rigettare le domande avversarie e, in ogni caso, dichiarare che la pretesa di corresponsione dell'intero importo dovuto all'Amministrazione è legittima, in particolare riguardo al rango privilegiato e al *quantum debetur*, comprensivo di interessi.

Vinte le spese di lite dei due gradi di giudizio

2.11

IL CASO.it

ALL B *[Signature]*

1 PP2/12

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER [REDACTED]

[REDACTED] richiamata ogni difesa, eccezione, deduzione alle comparse di costituzione in appello depositate precisa, come segue, le seguenti

CONCLUSIONI

"Placcia alla Ecc.ma Corte d'Appello, richiamate per l'effetto devolutivo dell'appello tutte le domande, le eccezioni e le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, *contrariis reiectis*, previe le declaratorie del caso in rito e in merito:

in via preliminare/pregiudiziale

dichiarare inammissibile, in quanto del tutto nuova e svolta per la prima volta in sede di appello, la domanda svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico in ordine al presunto rango privilegiato del credito oggetto della cartella per cui è causa.

in via principale

- respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande di cui all'appello proposto da Ministero dello Sviluppo Economico nonché di cui all'appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. avverso la sentenza n. 305 del 2012 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 9/3/2012 e depositata in data 13/3/2012, in quanto infondate in fatto e in diritto;

e, per l'effetto,

- confermare la sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 9/3/2012 e depositata in data 13/3/2012.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado.

App C JA

il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data [redacted] Equitalia nord s.p.a. (procedimento R.G. [redacted] 2011) ha convenuto in giudizio avanti a questa Corte d'appello di Milano [redacted] [redacted] nonché il Ministero dello Sviluppo economico in persona del Ministro p.t. per proporre impugnazione avverso la sentenza n. r.g. [redacted] resa fra le parti in data [redacted] dal Tribunale di Busto Arsizio con la quale, dichiarata na la illegittimità della iscrizione a ruolo opposta ed annullata la cartella di pagamento impugnata, l'appellante era stata condannata unitamente al Ministero dello Sviluppo economico in persona del Ministro p.t. al pagamento delle spese processuali del grado.

La citata sentenza aveva posto termine al processo di primo grado avviato – secondo la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice - da Meccaniche Moderne s.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo la quale “con ricorso ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da Equitalia Esatri s.p.a. e ad essa notificata in data 16.9.2010. Parte attrice esponeva di avere presentato in data 4.12.2008, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e di essere stata ammessa alla procedura anzidetta con decreto depositato il 10.12.2008. Assumeva "l'assoluta illegittimità della notifica della Cartella" avente a oggetto il credito vantato nei suoi confronti dal Ministero dello Sviluppo Economico in forza di contratto di finanziamento concluso in data 17.3.1987 ai sensi della legge n. 46 del 17.2.1982 atteso che ex art. 168 L.F. i crediti dell'esattore anteriori al concordato dovevano essere fatti valere nell'ambito concorsuale. Chiedeva pertanto, in via principale e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, di "dichiarare nulla e/o comunque inefficace e/o comunque improcedibile l'iscrizione a ruolo n. 2009/7900 del credito di cui alla cartella di pagamento n. [redacted] nonché l'emissione e la successiva notifica della cartella..."; in via subordinata, di "ridurre l'importo iscritto a ruolo nella misura non superiore ad Eur [redacted] pari al [redacted] del credito vantato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo...e contestualmente dichiarare non dovuti gli interessi asseritamente maturati dalla data di deposito della domanda di concordato preventivo"; in ogni caso, di dichiarare non dovute le somme richieste con la Cartella a titolo di riscossione e diritti di notifica.

Con comparsa e fascicolo pervenuto a mezzo posta presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 25.3.2011 (cfr. Cass. SS.UU. 5160/09 cha ha espresso il principio secondo il quale "l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria — al di fuori delle ipotesi speciali — realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando

R.G. [redacted]

3

Il Presidente relatore
(dott. Giuseppe Patrone)

un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, comma 3, c.p.c.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali") si costituiva in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, assumendo la legittimità dell'azione esecutiva individuale intrapresa atteso che, ex art. 181 L.F., "la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione" anziché, come asserito dall'attrice, con la completa esecuzione del concordato. Il Ministero assumeva altresì la natura privilegiata del credito azionato e la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'intero credito. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Con comparsa depositata in data 24.3.2011 si costituiva altresì in giudizio Equitalia Esatri s.p.a., assumendo l'inammissibilità della domanda così come proposta, erroneamente qualificata come "opposizione all'esecuzione" ed eccependo, conseguentemente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ex artt. 19 e 25 c.p.c. In via subordinata Esatri chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata e "in ogni caso" di "dichiarare che l'Ente impositore (Ministero Sviluppo Economico) deve tenere indenne l'Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla presente controversia".

Radicatosi in tal guisa il contraddittorio, il primo giudice, sospesa l'efficacia esecutiva del ruolo n. 2009/7900 relativo alla cartella n. 11720090048615727, istruita la causa solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti, era pervenuto alla decisione oggi impugnata sul plurimo rilievo che:

a – "In primo luogo, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico per il recupero di somme erogate a titolo di contributo industriale, di cui sia stata disposta la revoca a seguito dell'ammissione del beneficiario alla procedura di concordato preventivo: pur avendo ad oggetto una pretesa patrimoniale avanzata da un ente dotato di poteri tributari; la controversia in esame trae infatti origine da un inadempimento contrattuale (Casa, SS.UU. 11625/06).";

b – "Tanto premesso, occorre rilevare che la cartella di pagamento avverso la quale l'odierna attrice ha proposto opposizione configura un atto complesso recante, nel contempo, la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere e ad essa devono conseguentemente riconoscersi carattere e funzioni analoghi al precetto.";

c – "La convenuta Equitalia Esatri s.p.a. ha eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma o in via alternativa del Tribunale di Milano ex art. 19 e 25 c.p.c. assumendo che, nel caso di specie, la domanda proposta non integrerebbe un'opposizione

R.G. [redacted]

all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Ad avviso del giudice la domanda proposta da Meccaniche Moderne s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo configura un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella, da ritenersi ammissibile in quanto l'attrice non contesta la debenza delle somme richieste ma l'instaurazione, successivamente al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, della procedura esecutiva esattoriale per la riscossione coattiva delle stesse in violazione dell'art. 168 L.F.. Ne discende che il Giudice territorialmente competente va individuato in base all'art. 27 c.p.c. che fa comunque salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma c.p.c..” Pertanto laddove la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga - come nel caso di specie - le indicazioni richieste dall'art. 480, comma 3, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata. Per tali motivi competente territorialmente a decidere dalla proposta opposizione è dunque il Tribunale di Busto Arsizio.”;

c - “Nel merito, l'opposizione è fondata e per l'effetto deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata .previa dichiarazione dell'illegittima iscrizione a ruolo. Invero, il credito di cui alla cartella concerne il finanziamento erogato dal Ministero all'odierna attrice ai sensi della L. 46/1982 in forza di contratto stipulato il 17.3.1987. Orbene, considerato che [redacted] in [redacted] ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 4.12.2008; che è stata ammessa alla stessa con decreto del 10.12.2008; che il concordato preventivo è stato omologato il 10.12.2008; che il ruolo è stato reso esecutivo il 15.10.2009 e la cartella è stata notificata in data 16.9.2010; tutto ciò considerato, ritiene il giudice che il ruolo impugnato sia stato illegittimamente iscritto e che la cartella esattoriale opposta debba essere annullata poiché notificata in violazione dell'art. 168 L.F. che vieta al creditore di promuovere azione esecutiva individuale dal momento del deposito di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.”;

d - “La ratio della norma è all'evidenza quella di evitare che i beni sociali possano essere aggrediti da parte dei creditori anteriori alla procedura in quanto destinati a essere liquidati nell'ambito del piano concordatario, nel rispetto della par condicio creditorum. L'applicabilità dell'art. 168 L.F. deve essere estesa - per evidenti ragioni di coerenza con l'intero sistema concorsuale - al momento della completa esecuzione del concordato preventivo e, dunque, nei concordati di stampo liquidatorio (con cessione dei beni) - quale quello proposto da [redacted] [redacted] sino al momento in cui la liquidazione dei beni sociali non sia conclusa (Tribunale Roma, 31.8.1998; Tribunale Crema, 18.9.1989). Del reato, se i creditori aventi titolo o causa anteriore all'apertura della procedura potessero -successivamente all'omologa e a prescindere dall'esecuzione o meno del concordato - avviare azioni esecutive individuali sui beni destinati

all'esecuzione e all'adempimento del concordato, verrebbe meno, di fatto, la funzione di tale istituto e l'effetto esdebitatorio che ad esso consegue.”;

e – “Orbene, considerato che nel caso in esame è pacifico il fatto che la procedura di liquidazione non è stata completata, deve essere dichiarata illegittima l'iscrizione al ruolo impugnato e annullata la cartella di pagamento consequenziale, in quanto relativi a un credito concorsuale - peraltro computato al passivo concordatario (cfr. relazione Commissario Giudiziale sub doc. 6) - che, in quanto tale, deve essere soddisfatto nelle forme e nei modi previsti dal piano concordatario omologato dal Tribunale.”;

f – “La convenuta Equitalia Esatri s.p.a. ha affermato la legittimità della Cartella impugnata in quanto - a suo avviso - la notifica di detta cartella sarebbe stata effettuata non quale atto prodromico dell'avvio di un'azione esecutiva, bensì quale adempimento necessario al fine di consentire all'agente della riscossione di "inserire il crédito al passivo della procedura concorsuale". Osserva il giudicante che, diversamente da quanto assunto da Esatri, la notifica di una cartella esattoriale non può essere considerata atto indispensabile ai fini dell'insinuazione al passivo del credito oggetto di essa, tanto che il Ministero risulta essere stato inserito al passivo concordatario.”;

g – “La domanda di accertamento della natura del credito di cui alla cartella, implicitamente avanzata dal Ministero nella comparsa conclusionale, è evidentemente tardiva e, in ogni caso, qualora il Ministero volesse fare accertare la natura privilegiata o meno del suo credito dovrebbe instaurare un nuovo e diverso giudizio ordinario di cognizione.”;

h – “La generica domanda di manleva avanzata da Esatri nei confronti del Ministero ex art. 39 D. lgs 112/99 va infine dichiarata inammissibile poiché tardiva. “

A fondamento della proposta opposizione ha dedotto l'appellante Equitalia nord s.p.a.

- a - impossibilità di qualificare l'azione proposta come opposizione all'esecuzione;
- b - incompetenza per territorio del giudice adito;
- c - la formazione del ruolo e la notifica della cartella non l'inizio dell'azione esecutiva;
- d - qualificazione come privilegiata del credito azionato;
- e - compensi di riscossione e diritti di notifica intesi come accessori dell'importo da recuperare;
- f - l'agio di riscossione segue le sorti del credito sui accede.

Nel costituirsi in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico ha concluso per il rigetto di tutte le domande proposte da **Meccaniche moderne s.p.a. in liquidazione** rilevando come il divieto di azioni esecutive individuali in caso di concordato preventivo permane solo fino al momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo, la omessa pronuncia in ordine all'accertamento della natura del credito azionato e la natura privilegiata del credito azionato.

R.G. 

6

Il Presidente relatore
(dott. Giuseppe Patrone)



A sua volta nel costituirsi in giudizio **Meccaniche moderne s.p.a. in liquidazione** ha dedotto la infondatezza del gravame proposto da Equitalia nord s.p.a. ed ha concluso per il suo rigetto, vinte le spese.

Con altro e separato atto di appello ha impugnato la medesima sentenza (R.G. **2073/2012**) il Ministero dello Sviluppo Economico replicando in sostanza le difese già sviluppate costituendosi nel procedimento R.G. **1092/2012**

Anche in questo processo si è costituita **Meccaniche moderne s.p.a. in liquidazione** deducendo la infondatezza del gravame proposto e del pari Equitalia nord s.p.a. nel costituirsi ha insistito nelle proprie tesi.

Instauratosi in tal guisa il contraddittorio, procedutosi alla riunione delle due causa siccome integranti impugnazioni avverso la medesima sentenza, senza ulteriori acquisizioni istruttorie, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, la causa è stata assunta in decisione dopo la scadenza dei termini per le difese conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando i motivi di gravame dedotti dal difensore dell'appellante questa Corte ritiene che le censure mosse alla sentenza del primo giudice siano ingiustificate e che le valutazioni ed i giudizi espressi in detta pronunzia debbano trovare in questa sede di gravame piena conferma.

Come si è visto con le prime due argomentazioni difensive – che qui mette conto esaminare congiuntamente – atteso la loro stretta correlazione – lamenta l'appellante Equitalia nord s.p.a. la impossibilità di qualificare l'azione proposta come opposizione all'esecuzione e la incompetenza per territorio del giudice adito;

Nel dettaglio e sotto il profilo della asserita erronea qualificazione dell'azione promossa, in primo grado, da **Meccaniche Moderne** come opposizione all'esecuzione, argomenta Equitalia Nord s.p.a. affermando che avendo l'Appellata contestato il "quantum del credito e le facoltà del creditore a riscuotere", la stessa avrebbe dovuto instaurare un'azione di cognizione ordinaria e non un giudizio ex art. 615 c.p.c..

Sta di fatto che – al contrario di quanto ritenuto dall'appellante – deve la Corte rilevare che con la proposizione della odierna azione **Meccaniche Moderne** ha unicamente inteso impedire l'avvio di un'azione esecutiva individuale (azione che sarebbe, naturalmente, conseguita alla notifica della cartella di pagamento per cui è causa), azione espressamente e inequivocabilmente vietata ai sensi dell'art. 168 L.F.1.

Non ha svolto, quindi, **Meccaniche Moderne** quindi, censure attinenti il merito della pretesa creditoria, ma, al contrario, ha concentrato le sue argomentazioni critiche all'an dell'esecuzione,

R.G. **1092/2012**

7

Il Presidente relatore
(dott. Giuseppe Patrone)

contestando il diritto stesso del creditore di agire in executivis. Né avrebbe potuto fare diversamente dal momento che la stessa **Meccaniche Moderne, s.p.a.** nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, aveva espressamente indicato, al passivo, il debito verso il Ministero (cfr. sul punto, nel fascicolo di primo grado, la domanda di ammissione alla procedura prodotta sub doc. 1, nonché la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. prodotta sub doc. 6).

L'esistenza del credito vantato dal Ministero, quindi, era (ed è) del tutto pacifica e non è stata mai posta in dubbio dalla odierna appellata.

Ne consegue che non merita censura alcuna la decisione resa dal primo giudice nel punto in cui ha affermato che "la domanda proposta da **Meccaniche Moderne s.p.a. in liquidazione** e in concordato preventivo configura una opposizione all'esecuzione preventiva ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella, da ritenersi ammissibile in quanto l'attrice non contesta la debenza delle somme richieste, ma l'instaurazione, successivamente al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, della procedura esecutiva esattoriale per la riscossione coattiva delle stesse in violazione dell'art. 168 L.F."

In relazione e conseguenza di quanto sopra argomentato, deve la Corte affermare che anche l'eccezione di incompetenza sollevata da **Equitalia nord s.p.a.** risulta totalmente infondata. La difesa di questa, infatti, muovendo dalla premessa - errata come si è visto - che l'azione proposta avesse dovuto qualificarsi come "ordinaria", ha sostenuto che, nel caso di specie non troverebbe applicazione l'art. 27 c.p.c., mentre dovrebbe farsi applicazione del disposto di cui agli artt. 19 e 25 c.p.c..

Tali conclusioni risultano del tutto infondate. Infatti, poichè, come sopra argomentato, l'azione promossa da **Meccaniche Moderne** va ricondotta, a tutti gli effetti, alla categoria della opposizione all'esecuzione, per l'individuazione del foro competente, occorre sicuramente applicare il criterio funzionale ed inderogabile dettato dall'art. 27 c.p.c., che individua, nel giudice del luogo dell'esecuzione, il giudice competente a decidere per le cause, appunto, di opposizione all'esecuzione forzata. E nel caso che ci occupa, **Meccaniche Moderne** ha sede (ed ha esercitato la propria attività) in Busto Arsizio.

Per altro verso è da condividere appieno la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in punto di esame della sollevata eccezione di incompetenza territoriale dal momento che le carte processuali certificano inequivocabilmente che **Equitalia nord s.p.a.** essendosi costituita, nel giudizio di primo grado, solo in data 24.3.2011, e, quindi, ben oltre il termine di costituzione ex art. 166 c.p.c. (scaduto il 10.3.2011), è decaduta, ai sensi degli articoli 38 e 167 c.p.c., dalla facoltà di svolgere eccezioni di incompetenza. Del tutto correttamente, quindi, anche per questo verso il

Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione svolta da controparte, ritenendo pienamente operante, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 27 c.p.c.

Argomenta ancora Equitalia nord s.p.a. la sua difesa facendo ricorso alla tesi difensiva della c.d. "obbligatorietà" della notifica della Cartella e ribadendo – anche per tale verso - la illegittimità, ai sensi dell'art. 168 L.F., dell'azione esecutiva che ne sarebbe conseguita. Sostiene in effetti l'appellante che comunque la notifica della Cartella da parte dell'Agente della Riscossione sarebbe necessaria al fine di "inserire il credito nelle procedure concorsuali".

La tesi di controparte è del tutto infondata, così come dimostrato dai più recenti insegnamenti della cassazione la quale dapprima con ordinanza n. 279 del 12.10.2011, e quindi con la recentissima ordinanza n. 1752 del 28.01.2014 ha confermato che ai fini dell'ammissione al passivo di crediti iscritti a ruolo, non è necessaria la previa notifica della cartella esattoriale e che, invece, l'insinuazione al passivo dei crediti iscritti a ruolo avviene "sulla base, del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale". Peraltro occorre considerare che le pronunzie della cassazione citate dall'appellante non sembrano pertinenti alla questione qui in disamina dal momento che le stesse statuiscono in ordine alla legittimazione processuale e sostanziale delle società in caso di loro assoggettamento a procedura fallimentare (peraltro, non operante nel caso di specie, stante l'assoggettamento di ~~XXXXXXXXXXXX~~ concordato preventivo), mentre nulla statuiscono in ordine alla necessità o meno di notificare una cartella esattoriale.

Con l'ultima censura, insiste Equitalia nord s.p.a. sulla debenza degli importi richiesti in Cartella a titolo di diritti di notifica e compensi di riscossione, sostenendo che gli importi richiesti a titolo di aggi sono dovuti in base alla normativa sulla riscossione, in quanto trattasi di "compensi a carico del contribuente" a fronte della mancata tempestiva ottemperanza dell'obbligo di pagamento da parte del soggetto debitore prima dell'iscrizione a ruolo.

Anche tale censura è infondata dal momento che poiché – come si è detto - ~~XXXXXXXXXXXX~~ è una società sottoposta, a far data dal 10.12.2008, alla procedura di concordato preventivo, nei confronti della stessa deve trovare applicazione la normativa dettata dalla Legge Fallimentare e, in particolare, l'art. 168 L.F. che vieta al creditore qualsivoglia azione esecutiva individuale. Evidente è il corollario dell'obbligo imposto al debitore, di non eseguire, con riferimento a debiti aventi titolo e/o causa anteriore al decreto di ammissione alla procedura, alcun pagamento sino all'omologazione del concordato preventivo.

Ed anche la cassazione si è attestata sulla stessa regola insegnando, con sentenza n. 6646 del 15.3.2013, che, ove l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento (e, quindi, in via analogica, dopo il deposito della domanda di ammissione alla procedura), gli aggi non

sono dovuti né in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 L.F., in quanto relativi ad un'attività priva del carattere di funzionalità con tali scopi della procedura concorsuale, né quale credito concorsuale, in quanto non ancora sorto al momento della dichiarazione di fallimento e, quindi, ad essa inopponibili.

Quanto all'appello proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico le censure proposte sono le seguenti:

- 1 - non potrebbe ritenersi applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 168 L.F.;
- 2 - il Giudice di prime cure avrebbe omesso di statuire in ordine alla natura e al rango del credito erariale di cui alla Cartella, demandando la soluzione della vertenza a un nuovo giudizio.

Le censure poste alla base dell'impugnazione del Ministero dello Sviluppo Economico paiono alla Corte del tutto infondate.

In primo luogo in relazione alla dedotta violazione dell'art. 168 L.F. e sulla conseguente illegittimità della procedura esecutiva che sarebbe conseguita alla notifica della Cartella, argomenta il Ministero affermando che il divieto di azioni esecutive individuali previsto dal primo comma dall'art. 168 L.F. permarrrebbe solo fino al "momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, senza distinguere tra concordato che preveda o che non preveda cessioni di beni".

Rileva al contrario la Corte che nei concordati preventivi con cessione dei beni - quale è quello che qui ci si occupa - la definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo viene, necessariamente, a coincidere con la completa esecuzione del concordato stesso, conseguente all'ultimazione della liquidazione dei beni sociali, sulla base di quanto previsto nel piano concordatario. (cfr. ex multis, Tribunale di Roma, 31.8.1998, Tribunale di Crema, 18.9.1989, Tribunale di Velletri, 2.11.1988, Tribunale di Firenze, 11.11.78, concordi nel ritenere che, divenuto definitivo il decreto di omologazione, l'esercizio delle azioni esecutive da parte dei creditori anteriori alla procedura è, in concreto, inattuabile fino all'esecuzione del concordato.)

Appare quindi evidente come dal momento che il piano concordatario proposto da [redacted] — approvato e omologato dal Tribunale di Busto Arsizio — si basa proprio sulla liquidazione degli assets aziendali, solo per effetto della totale liquidazione dei beni, il concordato potrà dirsi completamente eseguito, con conseguente venir meno del divieto di agire in executivis.

Secondo il Ministero, la Sentenza sarebbe, poi, errata in quanto il giudice di Prime Cure non avrebbe statuito in ordine alla natura del credito erariale, demandando la soluzione della vertenza a un nuovo giudizio.

R.G. [redacted]

Ritiene al contrario la Corte che la decisione resa sul punto dal primo giudice non meriti censura alcuna dal momento che il giudizio introdotto da **Meccaniche Moderne** era una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, in quanto tale, esso non costituiva la sede adeguata ai fini dell'introduzione di un'azione di accertamento in ordine alla natura del credito.

Inoltre io dibattito processuale in ordine alla natura privilegiata o meno del credito vantato dal Ministero è stata posta all'attenzione del primo giudice solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, non solo del tutto tardivamente ma anche senza che alla proposizione della questione seguisse la proposizione di una specifica domanda posta in tal senso.

Le spese seguono la soccombenza e Equitalia nord s.p.a. nonché Ministero dello Sviluppo economico in persona del Ministro p.t. devono essere dichiarati tenuti e condannati a rifondere - in via solidale fra loro - a favore di **Meccaniche moderne s.p.a. in liquidazione** e concordato preventivo quelle da questi sostenute in relazione al presente grado di giudizio e che, tenuto conto della quantità e qualità dell'opera svolta, si liquidano ex decreto Ministro giustizia 10.03.2014, quanto all'onorario, in complessivi € 15.000,00 di cui € 5.000,00 per onorario fase di studio ed € 3.000,00 per onorario fase introduttiva ed € 7.000,00 per onorario fase decisione, oltre rimborso forfettario, gli oneri di legge e le successive occorrende.

IL CASO.it
P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano, sezione 3^a civile;

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede

conferma la sentenza n.ro **2000** resa fra le parti in data **09.03.2014** dal Tribunale di Busto Arsizio

condanna Equitalia nord s.p.a. nonché Ministero dello Sviluppo economico in persona del Ministro p.t. al pagamento - in via solidale fra loro - in favore di **Meccaniche moderne s.p.a.** delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 15.000,00 oltre rimborso forfettario, gli oneri di legge e le successive occorrende.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno

26.5.2014 *J*

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 3^a CIVILE
Rosa pubblica ministero giustizia in Cancelleria

0001 08 LUG. 2014

R.G. **[redacted]**

IL CANCELLIERE C1
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. SSA Eva PANELLA
J. Buell

Il Presidente relatore
(dott. Giuseppe Patrone)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. SSA Eva PANELLA

Il Presidente relatore
(dott. Giuseppe Patrone)

J. Buell